

Nuovi obblighi in tema di polizze professionali, ECM e compensi

Il DL 138/2011 dello scorso agosto ha avviato la riforma delle professioni prevedendo l'eliminazione di numerosi vincoli e imponendo ai professionisti di garantire la qualità del servizio prestato alla propria clientela, anche attraverso una polizza che garantisca il risarcimento degli eventuali danni derivanti da inadempienze o negligenze. Vediamo in dettaglio come le nuove previsioni, che dovranno essere recepite entro il 13 agosto 2012, riformeranno la professione medica

di Carmine Gigli
Presidente FESMED

Polizza per la responsabilità professionale

L'art. 3, c. 5, lett. e), del decreto ha stabilito che: "il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale". Non solo, il professionista deve anche: "rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale". Per garantire questo nuovo obbligo viene stabilito che gli ordinamenti professionali debbano essere riformati in tal senso entro 12 mesi, dal 13 agosto 2011. Tale data è stata ribadita anche dal "decreto Monti", n. 214/2011. La finalità della norma è quella di liberalizzare il mercato e nello stesso tempo, di tutelare tutti i cittadini che si rivolgono ad un professionista. È inevitabile che una simile norma non possa prevedere degli obblighi differenziati per le varie categorie



professionali e per i diversi rapporti di lavoro. Nel mercato con meno vincoli che si verrà a creare, il legislatore ha voluto tutelare tutti i cittadini per eventuali perdite patrimoniali, involon-

tariamente cagionate loro da errori od omissioni dei professionisti, obbligando quest'ultimi a stipulare una polizza per la responsabilità professionale. In quest'ottica, l'obbligazione del medico dipendente non può che essere limitata al danno ingiusto, quello che si ha in conseguenza di una "colpa grave" e che impone al medico dipendente di risarcire personalmente il danneggiato. Negli altri casi sarà l'Azienda sanitaria che dovrà rispondere ai pazienti insoddisfatti delle cure. Quindi, il medico dipendente per ottemperare a quanto richiede la legge è sufficiente che abbia stipulato una polizza che lo tuteli per gli eventuali danni addebitabili a sua "colpa grave". Le modalità attraverso le quali questa informazione dovrà essere portata a conoscenza dei pazienti potranno essere concordate in sede locale, qualora non venissero emanate delle disposizioni dall'Ordine professionale, entro il 13 agosto

2012, oppure delle circolari esplicative nazionali.

È opportuno osservare che la legge impone l'obbligo della polizza esclusivamente per i professionisti e nulla stabilisce per gli enti che erogano prestazioni professionali attraverso propri dipendenti o professionisti convenzionati. Di conseguenza, le Aziende sanitarie non sono obbligate da questa legge a stipulare una polizza ma, questo non indica che non siano tenute a risarcire i cittadini danneggiati, nei casi nei quali non si ravvisi la "colpa grave".

Educazione Continua in Medicina

Il medesimo articolo 3 del decreto 138/2011 stabilisce l'obbligo per il professionista di "seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (Ecm)".

In pratica, il mancato raggiun-

La legge impone l'obbligo della polizza esclusivamente per i professionisti e non per gli enti che erogano prestazioni professionali attraverso propri dipendenti o professionisti convenzionati

gimento dei n. 50 crediti attualmente previsti per ogni anno determinerà un illecito disciplinare e, come tale, sarà sanzionato sulla base di quanto stabilirà l'ordinamento professionale, sempre entro la data del 13 agosto 2012.

Compensi

Per quanto riguarda i compensi professionali, oltre all'abrogazione delle tariffe regolamentate a livello dell'Ordine professionale, la nuova norma stabilisce che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale (DL 1/2012, art. 9). Secondo questa disposizione, il professionista deve rendere noto previamente al cliente la misura del compenso, anche in forma scritta se da questi richiesta. Come per le norme illustrate in precedenza, anche in questo caso l'inottemperanza di quanto disposto costituisce illecito disciplinare, sanzionabile sulla base di quanto stabilirà l'ordinamento professionale, entro la data del 13 agosto 2012.

È chiaro che i provvedimenti sulla pattuizione dei compensi riguardano senza eccezioni tutte le professioni. Tuttavia, gli obblighi di informativa del medico del Ssn in regime di libera professione intramoenia dovranno necessariamente fare riferimento alle tariffe concordate a livello di Asl per la libera professione, le quali non sembrereb-

Ecm e polizza assicurativa

D.L. 138/2011, convertito in Legge 148/2011 (in G.U. del 16/09/2011) Art. 3, comma 5

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

(...)
b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

(...)
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

che vengano abrogate dalla legge. Si tratterà di concordare a livello aziendale le modalità attraverso le quali informare il paziente sulla tariffa della prestazione medica che è stata richiesta e che la stessa è soggetta ad una regolamentazione tariffaria concordata con la Asl.

Ovviamente, questa chiave di lettura delle nuove norme potrebbe essere soggetta a rivisitazioni nel caso dovessero intervenire delle circolari interpretative ministeriali. **■**

Pattuizione del compenso e informazione al cliente

Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (GU n. 19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n. 18)

Art. 9

3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.